



SETTORE

IVA

ESTESA LA FATTURA ELETTRONICA ALLE OPERAZIONI CON SAN MARINO

RIFERIMENTI

- Art. 12, DL n. 34/2019
- DM 21.6.2021
- Provvedimento Agenzia Entrate 5.8.2021

IN SINTESI

Recentemente il MEF ha “aggiornato” la disciplina delle operazioni effettuate tra l'Italia e la Repubblica di San Marino alla luce dell'obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di beni poste in essere tra i due Stati.

In particolare:

- dall'1.10.2021 fino al 30.6.2022 gli operatori, in via transitoria, possono scegliere di emettere e ricevere le fatture in formato elettronico o in formato cartaceo;
- dall'1.7.2022 scatta l'obbligo di emettere e ricevere le fatture in formato elettronico.

Le fatture elettroniche transitano dal Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare:

- le cessioni di beni a San Marino sono considerate non imponibili;
- per gli acquisti di beni da San Marino (come previsto attualmente) il cedente può emettere la fattura con / senza IVA.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

L'art. 12, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" ha previsto l'**estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica** nei rapporti di scambio tra **Italia e San Marino**.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa:




*"l'intervento normativo costituisce una **misura strategica urgente** per gli operatori economici coinvolti in quanto **semplifica gli adempimenti certificativi**, allineandoli a quelli applicabili sul territorio italiano, consolida i rapporti economici tra i due Stati e introduce uno strumento di compliance più efficace nel corretto assolvimento dell'imposta nell'interesse di entrambi gli Stati".*

Restano fermi in ogni caso, anche per le operazioni con San Marino, gli **esoneri dall'obbligo generalizzato di utilizzo della fatturazione elettronica** già stabiliti da specifiche disposizioni (soggetti forfetari / minimi, contribuenti in regime ex Legge n. 398/91, soggetti tenuti all'invio dei dati al STS).

In attuazione del citato art. 12, con il DM 21.6.2021, pubblicato sulla G.U. 15.7.2021, n. 168 il MEF ha "aggiornato" le disposizioni riguardanti le **cessioni di beni** effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che:

- **dall'1.10.2021 al 30.6.2022**, la fattura **può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo**;
- **dall'1.7.2022**, la fattura **è emessa e accettata in formato elettronico**, fatte salve le ipotesi in cui l'emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge.

A decorrere dalla predetta data (1.10.2021) **cessano di avere efficacia** le disposizioni del DM 24.12.93 contenente la previgente disciplina IVA delle operazioni in esame.



Con il Provvedimento 5.8.2021 l'Agenzia delle Entrate ha approvato le regole tecniche per l'emissione / ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni in esame, confermando in particolare che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti / identificati in Italia e soggetti residenti a San Marino sono **trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (Sdi)** secondo le regole tecniche contenute nel Provvedimento 30.4.2018.

In particolare, l'Ufficio Tributario di San Marino **trasmette** le fatture elettroniche emesse dai cedenti / prestatori sammarinesi e **riceve** le fatture elettroniche emesse dai cedenti / prestatori italiani. Si evidenzia che, l'Ufficio competente per l'effettuazione dei controlli delle fatture inviate dall'Ufficio Tributario di San Marino, è la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.



Tramite lo specifico servizio di consultazione gestito dall'Agenzia delle Entrate, il cedente / acquirente italiano può visualizzare, oltre ai **dati fiscali delle fatture elettroniche emesse / ricevute** relative agli scambi con San Marino, anche l'**esito dei relativi controlli**.

Analogamente al citato DM 24.12.93, il Decreto in esame regola gli scambi di beni con San Marino distinguendo tra:

- **cessioni** di beni verso San Marino;
- **acquisti** di beni da San Marino:
 - **con addebito** dell'imposta;
 - **senza addebito** dell'imposta.

DISPOSIZIONI GENERALI

Le **cessioni** di beni ad operatori economici residenti a San Marino sono assimilate alle **esportazioni**. Relativamente agli **acquisti** di beni da parte di un soggetto IVA presso un operatore sammarinese sono utilizzabili due procedure, alternative, a scelta delle parti, ossia il cedente sammarinese può emettere una **fattura con IVA** ovvero **senza indicazione dell'imposta**. In quest'ultimo caso l'IVA va "regolarizzata" dall'acquirente.

AMBITO APPLICATIVO

Le **cessioni di beni** effettuate mediante trasporto / consegna a San Marino, e i **servizi connessi**, da parte di soggetti passivi IVA residenti, stabiliti / identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che hanno **comunicato il proprio numero di identificazione** sono considerate **non imponibili** ex artt. 8 e 9, DPR n. 633/72.

È assimilato alle cessioni l'**invio di beni** a San Marino, mediante trasporto / spedizione **a cura del soggetto passivo italiano / da terzi per suo conto**.



L'assimilazione **non opera**:

- per i beni inviati a San Marino per lo svolgimento di **perizie / operazioni di perfezionamento / manipolazioni usuali** intese a garantirne la conservazione / migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione / rivendita, se i beni sono **successivamente trasportati / spediti al committente**;
- per l'introduzione a San Marino di beni **temporaneamente utilizzati per l'effettuazione di prestazioni**.

Tali operazioni devono essere **annotate in un apposito registro** tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39, DPR n. 633/72, e la relativa causale deve essere indicata nel ddt.

Per l'**introduzione di beni** in Italia provenienti da San Marino, oltre a quanto previsto dall'art. 71, DPR n. 633/72, trovano applicazione le nuove disposizioni contenute nel Decreto in esame, che prevedono, in sintesi, due modalità (alternative) di assolvimento dell'IVA.



Non è considerata **introduzione** di beni in Italia:

- l'introduzione di beni **oggetto di perizie / operazioni di perfezionamento / manipolazioni usuali** intese a garantirne la conservazione / migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione / rivendita, se i beni sono **successivamente trasportati / spediti al committente, operatore economico, sammarinese**;
- l'introduzione di beni **temporaneamente utilizzati per l'effettuazione di prestazioni**.

Le predette operazioni devono essere **annotate in un apposito registro** tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39, DPR n. 633/72, e la relativa causale deve essere indicata nel ddt.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni in esame si considerano **effettuate all'inizio del trasporto / spedizione**, all'acquirente / a terzi per suo conto:

- dall'Italia
o
- da San Marino.

Se gli effetti traslativi / costitutivi si **producono in un momento successivo**, l'operazione **si considera effettuata**:

- **nel momento in cui gli stessi si producono**;
- comunque **dopo un anno dalla consegna / spedizione**.

Per i beni trasferiti in base a **contratti estimatori e simili**, l'operazione si considera effettuata:

- **all'atto della rivendita**;
- alla scadenza del **termine pattuito**, se i beni non sono restituiti anteriormente;
- in ogni caso **dopo il decorso di un anno dalla consegna / spedizione**.

Per tali ultime fattispecie, le operazioni devono essere **annotate in un apposito registro** tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39, DPR n. 633/72, e la relativa causale deve essere indicata nel ddt.



Se anteriormente al verificarsi dei predetti eventi è **emessa fattura / pagato il corrispettivo**, l'operazione **si considera effettuata**, limitatamente all'importo fatturato / pagato, alla data della fattura / pagamento.

CESSIONI DI BENI A SAN MARINO

Per le cessioni di beni tra Italia e San Marino, la **fattura**, nonché la (eventuale) **nota di variazione**, va emessa in **formato elettronico tramite Sdl**.



Come sopra accennato, l'emissione della fattura in formato elettronico **non è obbligatoria per i casi esclusi da disposizioni di legge**.

Le **fatture emesse in formato elettronico** dai soggetti passivi residenti, stabiliti / identificati in Italia, nei confronti di operatori sammarinesi che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione (da riportare in fattura), accompagnate da ddt / altro documento idoneo, **sono trasmesse da Sdl all'Ufficio Tributario di San Marino**. Quest'ultimo, una volta verificato l'assolvimento dell'imposta sull'importazione:

- **convalida** la regolarità della fattura;
- **comunica l'esito del controllo** alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

La non imponibilità ex artt. 8 e 9, DPR n. 633/72 è subordinata al fatto che l'Ufficio Tributario di San Marino **convalidi la regolarità** della fattura.

Nel citato Provvedimento 5.8.2021 l'Agenzia precisa che tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica emessa, il cedente italiano **visualizza la fattura elettronica inviata a San Marino**, con il relativo **esito dei controlli** effettuati dall'Ufficio Tributario di San Marino.



Se **nei 4 mesi successivi** all'emissione della fattura, l'Ufficio Tributario **non convalida** la regolarità (esito negativo), **la cessione va assoggettata ad IVA** e il cedente Italiano, nei 30 giorni successivi, deve emettere nota di variazione ex art. 26, comma 1, DPR n. 633/72, senza sanzioni e interessi.



EMISSIONE FATTURA CARTACEA

I cedenti italiani, **non obbligati all'emissione della fattura elettronica**, possono emettere la fattura **in formato cartaceo**. In tal caso la fattura va **emessa in 3 esemplari**, due dei quali sono consegnati all'acquirente.

La non imponibilità ex artt. 8 e 9, DPR n. 633/72 è subordinata al fatto che il cedente sia in possesso di un esemplare della **fattura restituita dall'acquirente sammarinese vidimata** con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare **contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "Rep. di San Marino - Uff. tributario"**.



L'operatore italiano qualora **non riceva dall'acquirente entro 4 mesi dall'emissione della fattura** il predetto esemplare della fattura cartacea **vidimata** dall'Ufficio Tributario di San Marino, dovrà inviare un'apposita comunicazione al Ufficio Tributario e, per conoscenza, anche alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino. Se **entro 30 giorni, non ha ricevuto** l'esemplare della fattura vidimata, dovrà **emettere nota di variazione** ex art. 26, comma 1, DPR n. 633/72, senza sanzioni e interessi.

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto in esame l'Ufficio Tributario di San Marino, in relazione a ciascun operatore sammarinese, acquisisce a livello informatico i seguenti dati, relativi alle **fatture di vendita emesse in formato cartaceo dagli operatori italiani** presentate per il pagamento dell'imposta sammarinese:

- partita IVA e dati anagrafici del cedente;
- numero, data e imponibile della fattura.

Lo stesso Ufficio, **entro il 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre**, trasmette all'Amministrazione finanziaria italiana i dati sopra specificati, unitamente al numero ed ai dati identificativi degli operatori sammarinesi acquirenti.



Le predette informazioni sono riassunte e trascritte in elenchi riepilogativi.

CESSIONI DI BENI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PRIVATI

Le cessioni di beni nei confronti di soggetti privati sammarinesi, ad eccezione:

- delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- delle vendite a distanza;

sono da assoggettare ad IVA in Italia con applicazione dell'aliquota ivi prevista.

ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO

Il Decreto in esame disciplina gli adempimenti a carico degli operatori, distinguendo a seconda che la fattura emessa dal cedente sammarinese sia **elettronica o cartacea** e preveda **l'addebito o meno dell'IVA**.

FATTURA DA SAN MARINO CON ADDEBITO DELL'IVA

Le **fatture elettroniche** emesse dagli operatori sammarinesi muniti del numero di identificazione, per le cessioni di beni spediti / trasportati in Italia accompagnate da ddt / altro documento idoneo, sono **trasmesse dall'Ufficio Tributario di San Marino a SdI**, il quale le **recapita all'acquirente italiano**. Quest'ultimo può **visualizzare**, tramite lo specifico servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, le **fatture elettroniche ricevute**.

In caso di emissione di **fattura elettronica con addebito dell'IVA**, l'imposta è **versata dall'operatore sammarinese** all'Ufficio Tributario, il quale entro 15 giorni riversa le somme alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino e trasmette alla medesima gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

La Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, entro 15 giorni **controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi** e ne dà comunicazione all'Ufficio Tributario di San Marino.

In caso di:

- **versamento carente**, l'Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione;
- **versamento eccedente l'imposta dovuta**, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino restituisce all'Ufficio Tributario le somme non dovute.

L'esito positivo del controllo da parte della Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino è reso noto:

- **all'Ufficio Tributario di San Marino;**
- **all'acquirente, che da tale momento può detrarre l'IVA.**

L'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 5.8.2021 specifica che, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, per gli acquisti di beni da San Marino **con addebito dell'IVA**, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica ricevuta, l'acquirente italiano visualizza i **dati della fattura elettronica inviata dall'operatore sammarinese** e l'esito dei controlli effettuati dalla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, al fine di **poter procedere alla detrazione dell'IVA**.

Emissione fattura cartacea

In caso di emissione di **fattura cartacea** da parte del cedente sammarinese **con addebito dell'IVA**, quest'ultimo:

- **emette la fattura in 3 esemplari**, indicando il proprio **numero di identificazione** e la **partita IVA dell'acquirente italiano**;
- **presenta all'Ufficio Tributario di San Marino le fatture** accompagnate da un **elenco riepilogativo in 3 esemplari**, consegnando la somma corrispondente all'IVA dovuta;
- **trasmette all'acquirente italiano la fattura originale restituita e vidimata** con datario e timbrata con impronta a secco dall'Ufficio Tributario di San Marino.

L'Ufficio Tributario di San Marino che riceve i predetti documenti:

- **acquisisce i dati relativi alle singole fatture** e **presenta gli elenchi riepilogativi**;
- **entro 15 giorni riversa le somme ricevute** alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino e trasmette alla medesima i **3 esemplari delle fatture ricevute e le 3 copie dei relativi elenchi compilati dal cedente sammarinese**.

La Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti:

- **controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi** e **comunica l'esito all'Ufficio Tributario di San Marino**;
- **restituisce all'Ufficio Tributario di San Marino l'originale e:**
 - 1 esemplare delle fatture;
 - 2 esemplari dei relativi elenchi;
 - 1 copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco / a calendario e la firma del titolare / funzionario delegato;
- **trattiene una copia delle fatture, quale titolo dell'avvenuta riscossione del tributo.**

In caso di **mancata corrispondenza** tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino chiede all'Ufficio Tributario di procedere ai **necessari adeguamenti**.

In caso di:


- **versamenti carenti**, l'Ufficio Tributario provvede alla relativa integrazione;
- **versamenti eccedenti l'imposta dovuta**, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino restituisce all'Ufficio Tributario le somme non dovute.

La fattura **ricevuta dall'acquirente italiano** va annotata nel registro degli acquisti operando la detrazione dell'IVA in base alle consuete regole del DPR n. 633/72.

FATTURA DA SAN MARINO SENZA ADDEBITO DELL'IVA

Il cedente sammarinese può emettere fattura elettronica **senza indicazione dell'IVA dovuta**. L'acquirente italiano, al quale la fattura è stata recapitata tramite Sdl, deve assolvere l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste per l'**integrazione delle fatture elettroniche** (è verosimile che l'Agenzia delle Entrate preveda uno specifico "Tipo documento" da utilizzare per l'integrazione elettronica).

L'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 5.8.2021, specifica che, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche è possibile visualizzare l'**esito positivo dei controlli** effettuati dalla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.



EMISSIONE FATTURA CARTACEA

In caso di emissione di **fattura cartacea** da parte del cedente sammarinese **senza addebito dell'IVA**, quest'ultimo deve:

- **emettere la fattura in 2 esemplari**, indicando il proprio numero identificativo e la partita IVA dell'acquirente italiano;
- **presentare all'Ufficio Tributario di San Marino le 2 fatture** accompagnate da un **elenco riepilogativo in 2 copie**;
- **trasmettere all'acquirente uno dei 2 esemplari della fattura restituiti dall'Ufficio Tributario con il timbro a secco circolare**.

L'acquirente italiano deve **assolvere l'imposta** ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, indicando l'ammontare dell'IVA sull'esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese e procedere con l'applicazione del reverse charge.



In caso di mancata / irregolare ricezione della fattura, l'acquirente italiano provvede all'**emissione / regolarizzazione della stessa** nei termini di cui all'art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/97 (ossia, 4 mesi + 30 giorni dalla mancata / irregolare emissione della fattura da parte del cedente sammarinese).

Ai sensi dell'art. 18 del Decreto in esame l'Ufficio Tributario di San Marino, **entro il 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre**, trasmette all'Amministrazione finanziaria italiana le seguenti informazioni in relazione alle **fatture emesse in formato cartaceo relative alle cessioni di beni effettuate dagli operatori sammarinesi nei confronti di quelli italiani**:

- numero e dati identificativi degli operatori economici sammarinesi;
- numero, data ed imponibile della fattura di vendita;
- partita IVA e dati identificativi degli acquirenti italiani.



Le predette informazioni sono riassunte e trascritte in elenchi riepilogativi.

ACQUISTI DI BENI DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

Gli acquisti di beni da parte di soggetti privati italiani, ad eccezione:

- delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- delle vendite a distanza;

sono assoggettate ad IVA a San Marino.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Per le prestazioni di servizi, rese nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione, come disposto dall'art. 20 del Decreto in esame e confermato dall'Agenzia delle Entrate nel citato Provvedimento 5.8.2021, la fattura di cui all'art. 21, comma 6-bis, lett. b), DPR n. 633/72, **può essere emessa in formato elettronico tramite Sdl**, che la trasmette all'Ufficio Tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente.

